

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 27 febbraio 2026

Nr. 9 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di febbraio in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**
2. **Impatriati: come estendere il periodo agevolabile**
3. **CPB: la diversa attività svolta dall'associazione non è causa di esclusione**
4. **CPB: l'affitto d'azienda non ne determina la cessazione**
5. **CPB: la sospensione dell'attività professionale è causa di cessazione**
6. **CPB e accordo transattivo: sopravvenienza attiva imponibile**
7. **Ricognizione del debito: imposta di registro fissa e solo in caso d'uso**
8. **Compensazione dei contributi bloccata dopo la scissione**
9. **Credito già noto al Fisco: sì al rimborso anche se la domanda è generica**
10. **Credito R&S: no all'applicazione del manuale di Frascati su spese eseguite nel 2016**
11. **Acquisti intra UE: rilevanti ai fini IVA nello Stato che ha attribuito il numero di identificazione IVA**
12. **La costituzione del diritto di superficie con contestuale cessione della nuda proprietà genera una plusvalenza immobiliare**
13. **Prestazioni dell'osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista: trattamento IVA**

Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 24 febbraio 2026, n. 2/E, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle novità sulla tassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni previste dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

L'articolo 1, comma 7, della Legge n. 199/2025, ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5%, limitatamente ai casi in cui il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore a 33 mila euro.

L'Agenzia ha chiarito che, restando fermo il principio di cassa, l'imposta sostitutiva del 5% si applica solo agli importi corrisposti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Inoltre, se il rinnovo dei Ccnl prevede l'erogazione in più tranches degli aumenti, beneficiano dell'agevolazione solamente gli importi erogati dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, l'imposta sostitutiva del 5% si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità, la tredicesima e la quattordicesima. Sono, inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità/paternità, infortunio).

Restano, invece, escluse le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività come, ad esempio, gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, e le indennità di turno. Infine, per coloro che beneficiano del "regime impatriati", l'imposta si applica limitatamente alla quota imponibile dell'aumento contrattuale.

I successivi commi 10 e 11 dell'articolo 1, della Legge n. 199/2025 hanno previsto, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato che hanno conseguito nel 2025 reddito di lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro, e con esclusione dell'ambito delle attività del settore turistico alberghiero, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

A tal riguardo, l'Agenzia ha chiarito che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'agevolazione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), quelli differiti (Tfr), e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).

Restano, inoltre, escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Impatriati: come estendere il periodo agevolabile

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 23 febbraio 2026, n. 8/E, del 23 febbraio 2026 ha reso chiarimenti in ordine all'estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per i lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

Con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs n. 147/2015) il Decreto Crescita del 2019 (art. 5, DL n. 34/2019), che ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione, prevede la possibilità di estenderlo per ulteriori periodi d'imposta al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e acquisito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020 hanno la possibilità di estendere il periodo agevolabile per un ulteriore quinquennio, al ricorrere di precise situazioni.

Il successivo DL n. 124/2019 (Decreto Fiscale), per evitare disparità di trattamento, ha esteso questi maggiori benefici anche ai soggetti che hanno

trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 30 aprile 2019, istituendo un fondo denominato "Fondo Controesodo".

L'Agenzia ha chiarito che anche i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati indipendentemente dalla mancata attivazione del suddetto fondo.

Quanto agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 44 del DL n. 78/2010), l'Agenzia ha precisato che è possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.

CPB: la diversa attività svolta dall'associazione non è causa di esclusione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 febbraio 2026, n. 45, ha precisato che la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) disposta dall'articolo 11 del DLgs n. 13/2024, secondo la quale è esclusa la possibilità di accedere al CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo se non aderisce allo stesso anche l'associazione tra professionisti a cui partecipa, non si applica se nell'associazione tra professionisti svolge un'attività completamente diversa rispetto a quella individuale.

Un contribuente che esercita la professione di dottore commercialista, attività per la quale ha ricevuto la proposta di adesione al Cpb per il biennio 2025–2026, ha chiesto di sapere se detta possibilità gli è preclusa nel caso in cui la scuola di sci, alla quale partecipa come associato e che ha aderito al CPB per il biennio 2024–2025, decida di rinnovare l'adesione per il successivo periodo 2026–2027.

L'Agenzia ha chiarito che il divieto di cui all'articolo 11 del DLgs n. 13/2024 non trova applicazione nel caso di specie, in primo luogo, in quanto il contribuente svolge due attività diverse: l'attività di commercialista e quella di insegnante di sci alle quali si applicano anche ISA diversi.

CPB: l'affitto d'azienda non ne determina la cessazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 febbraio 2026, n. 46, ha precisato che l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 21 del DLgs n. 13/2024.

Una società in accomandita semplice, nel secondo anno di adesione al CPB (2025), ha stipulato, come affittuaria, un contratto di affitto d'azienda con un'altra Sas avente la medesima compagine sociale.

Investita della questione, l'Agenzia ha ricordato che l'articolo 21 individua come cause di cessazione solo operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente, quali fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale.

L'affitto d'azienda, invece, rappresenta un'ordinaria operazione gestionale e pertanto non essendo assimilabile alle ipotesi nel richiamato articolo 21, non costituisce una causa di cessazione del CPB.

CPB: la sospensione dell'attività professionale è causa di cessazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 febbraio 2026, n. 46, ha chiarito che la sospensione dell'attività professionale comunicata all'Ordine di appartenenza costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo, indipendentemente dalla durata della sospensione, purché determini un calo del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato.

Un avvocato nel 2025, secondo anno di concordato, aveva sospeso l'esercizio della professione per motivi di salute, con conseguente riduzione del reddito effettivo. La sospensione è stata comunicata all'Ordine di appartenenza.

L'Agenzia, richiamando quanto previsto dall'articolo 19 del DLgs n. 13/2024 e dall'articolo 4 del DM del 14 giugno 2024, ha chiarito che non è prevista una durata minima, né occorre verificare le ragioni della sospensione dell'attività

professionale. Quello che rileva è la sussistenza di un nesso causale tra l'interruzione dell'attività e la contrazione delle basi imponibili oltre il 30%. Il CPB cessa di produrre effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento, senza ulteriori condizioni.

Quanto agli effetti di ciò, il venir meno del CPB comporta la perdita di tutti gli effetti derivanti dall'adesione al regime del CPB stesso.

CPB e accordo transattivo: sopravvenienza attiva imponibile

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 febbraio 2026, n. 49, ha chiarito che l'importo ricevuto nell'ambito dell'accordo transattivo costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'88, comma 3, lett. a) del TUIR.

Pertanto, ai fini del CPB, detta sopravvenienza determinerà una variazione in aumento del reddito concordato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del DLgs n. 13/2024, nonché del valore della produzione netta concordata.

Una holding operante nell'acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni in altre imprese deteneva, insieme ad altre società, il capitale sociale di una S.r.l. Un gruppo societario si era impegnato ad acquistare l'intero capitale della S.r.l. e successivamente anche le partecipazioni di due costituende società veicolo a cui sarebbero state trasferite le autorizzazioni e i rapporti contrattuali relativi alla costruzione e gestione di alcuni impianti.

Al regolare trasferimento delle partecipazioni, tuttavia, non è seguita l'ultima parte dell'accordo in quanto il promissario acquirente alla fine si è opposto all'operazione pattuita.

La holding, quindi, ha citato in giudizio il gruppo societario inadempiente e nel 2024 la questione è stata definita con un accordo transattivo, che stabiliva la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione di un importo a favore della holding, al posto del prezzo di cessione originariamente concordato tra le parti.

La holding, avendo aderito per il biennio 2024-2025 al CPB, chiedeva se le somme percepite a

seguito dell'accordo transattivo confluissero o meno nel reddito concordato ai sensi dell'articolo 16 del DLgs n. 13/2024.

L'Agenzia ha precisato che, per verificare se gli importi ricevuti dalla holding a seguito dell'accordo transattivo siano da ricomprendersi nel reddito definito ai fini del CPB per il periodo di imposta 2024, è necessario verificare se gli stessi rappresentino uno di quei "specifici elementi non riconducibili alla gestione caratteristica" non inclusi nel reddito concordato e tassativamente elencati al richiamato articolo 16 del DLgs n. 13/2024.

A parere dell'Agenzia tali somme non rientrano tra i ricavi tipici (articolo 85 del Tuir), non essendo correlate al prezzo di cessione ma concordate in via forfettaria. Di conseguenza l'importo ricevuto dalla holding nell'ambito dell'accordo transattivo deve essere considerato una sopravvenienza attiva che, ai fini del CPB, determina una variazione in aumento del reddito di impresa oggetto di concordato e del valore della produzione netta concordata.

Ricognizione del debito: imposta di registro fissa e solo in caso d'uso

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 febbraio 2026, n. 52, ha precisato che la scrittura privata non autenticata contenente un mero riconoscimento di debito non è soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso. L'imposta di registro si applica nella misura fissa di 200 euro solo "in caso d'uso" o in caso di registrazione volontaria.

Un contribuente ha presentato istanza di interpello in merito al trattamento fiscale di una scrittura privata non autenticata con cui riconosceva un debito verso un terzo.

L'istante chiedeva se tale atto dovesse essere assoggettato a imposta proporzionale (1% o 3%) o se fosse applicabile la sola imposta fissa in caso d'uso.

L'Agenzia delle Entrate ha in primis rilevato che l'articolo 1988 del Codice civile dispone che la ricognizione di debito non costituisce una nuova fonte di obbligazione.

La stessa produce esclusivamente un effetto confermativo di un rapporto preesistente e

determina l'inversione dell'onere della prova (astrazione processuale) a favore del creditore.

Poiché l'atto non apporta modificazioni alla sfera patrimoniale delle parti, ma si limita ad attestare una situazione già certa, viene qualificato come una "dichiarazione di scienza".

L'Agenzia, quindi, ha chiarito che la ricognizione del debito è esclusa dall'applicazione dell'imposta proporzionale e non essendoci contenuto patrimoniale dispositivo, non si applicano né l'aliquota dell'1% (atti dichiarativi), né quella del 3%.

L'atto rientra nell'articolo 4 della Tariffa, Parte II, del TUR. Ciò significa che la registrazione è dovuta solo se l'atto viene depositato presso cancellerie giudiziarie o amministrazioni pubbliche per finalità amministrative. In caso d'uso o di registrazione volontaria, l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro.

Compensazione dei contributi bloccata dopo la scissione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 febbraio 2026, n. 50, ha chiarito che, nel caso di un'operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, non è possibile attribuire alla società beneficiaria dello scorporo, per ottenere il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della certificazione Durf, il triennio di attività maturato in capo alla società scissa.

Il caso esaminato riguardava una società nata nel 2025 tramite scissione mediante scorporo. Pur essendo formalmente una nuova società, la richiedente proseguiva integralmente l'attività operativa che l'originaria società svolgeva dal 1997; per questo, chiedeva se potesse considerarsi come avente un'attività ultraventennale e quindi beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 17-bis, comma 5 del DLgs n. 241/1997, applicabile alle società che risultano *in attività da almeno tre anni*, e ottenere il Durf, evitando così le restrizioni sulla compensazione delle ritenute che gravano sulle imprese prive del requisito del triennio.

L'istante faceva leva sulla continuità giuridica dell'operazione, visto che il ramo in questione era stato gestito per oltre vent'anni dalla scissa e quindi trasferito in continuità alla beneficiaria.

L'Agenzia delle Entrate ha espresso un diverso parere.

Sotto il profilo fiscale l'articolo 173, comma 4, del TUIR, stabilisce con specifico riferimento all'operazione di scissione con scorporo che, dalla data di efficacia della scissione, le posizioni soggettive della scissa passano alle beneficiarie (e alla stessa scissa, se la scissione è parziale) in proporzione al patrimonio trasferito, tranne i crediti d'imposta chiesti a rimborso e le eccedenze compensabili, che restano alla scissa.

Il successivo comma 15-ter, di recente emanazione, prevede poi le regole fiscali che si applicano alle scissioni mediante scorporo in relazione alle caratteristiche della partecipazione ricevuta dalla scissa e degli attivi e passivi confluiti nella beneficiaria, anche ai fini del regime Pex delle partecipazioni.

Per l'Agenzia, tuttavia, la norma dell'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs n. 241/1997 è una norma speciale di stretta applicazione, per cui in assenza di specifica previsione normativa il requisito di esercizio triennale necessario all'ottenimento del Durf non si trasferisce alla beneficiaria.

Credito già noto al Fisco: sì al rimborso anche se la domanda è generica

La Corte di giustizia tributaria della Basilicata, con la sentenza n. 294/2025, ha statuito che il diritto al rimborso di un credito, già riconosciuto dal Fisco, non può essere messo in discussione da formalismi documentali.

La vicenda trae origine dal diniego di rimborso di un credito IVA maturato nel 2007, per il quale la società contribuente aveva già provveduto al pagamento della cartella esattoriale, salvo poi presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio rifiuto, sostenendo nel corso del giudizio la genericità della domanda e la mancata esposizione del credito nella dichiarazione successiva.

Investita della questione, la Corte ha rilevato che l'amministrazione finanziaria, quando sia già in possesso della documentazione attestante il versamento dell'imposta e la sussistenza del credito, non può rigettare l'istanza di rimborso per

mancata specifica produzione documentale da parte del contribuente.

La Corte ha valorizzato il dato pacifico dell'esistenza del credito e ha stigmatizzato il comportamento dell'ufficio, che aveva incassato due volte la medesima imposta, prima tramite compensazione oltre i limiti di legge e poi attraverso la riscossione della cartella.

In questo quadro, il silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di rimborso, anche reiterate, è stato giudicato contrario ai principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente.

La Corte, inoltre, ha sottolineato che l'istanza di rimborso presentata nel gennaio 2018 era tempestiva, poiché proposta entro i termini di legge e idonea a far decorrere il termine decennale di prescrizione.

Da ciò deriva che il contribuente non solo ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate, ma anche agli interessi maturati dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo, in applicazione diretta della normativa vigente.

Credito R&S: no all'applicazione del manuale di Frascati su spese eseguite nel 2016

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, con sentenza n. 474/2/2025, ha statuito che non è legittimo applicare retroattivamente i criteri del manuale di Frascati – nella versione 2015 – per verificare crediti d'imposta ricerca e sviluppo maturati nel 2016.

La controversia trae origine dal recupero di un credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato nel 2016, ritenuto inesistente dall'Amministrazione finanziaria, sul presupposto che le attività poste in essere dalla società ricorrente non integrassero i requisiti delineati dal manuale di Frascati del 2015, secondo cui sono agevolabili soltanto i progetti idonei a superare un'incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili.

La Corte ha fondato la propria decisione sul principio *tempus regit actum*: la spettanza del

credito deve essere valutata esclusivamente alla luce della disciplina vigente nel periodo di maturazione, ossia l'articolo 3, del DL n. 145/2013, nella versione applicabile al 2016.

Tale norma ricomprendeva tra le attività agevolabili la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, escludendo soltanto le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee produttive e processi esistenti, senza introdurre ulteriori requisiti restrittivi come quelli delineati dal manuale di Frascati 2015.

Secondo la Corte, l'impostazione dell'ufficio si traduce in un'applicazione retroattiva di criteri più stringenti rispetto al quadro normativo vigente nel 2016, e pertanto in contrasto con il dettato dell'articolo 3 della Legge n. 212/2000, che sancisce il principio di irretroattività delle norme tributarie.

Il contenuto del manuale di Frascati del 2015 è stato, infatti, recepito dal legislatore soltanto con la legge 160/2019 e proprio tale intervento conferma, secondo i giudici, che in precedenza quei criteri non potevano ritenersi applicabili.

Acquisti intra UE: rilevanti ai fini IVA nello Stato che ha attribuito il numero di identificazione IVA

Il Tribunale UE, nella sentenza T-638/24, depositata il 25 febbraio 2026, ha statuito che è possibile assoggettare ad IVA un acquisto intra-UE nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni se l'acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato.

E ciò quando tale acquisto nello Stato di partenza deriva da una cessione intracomunitaria che doveva essere esente da IVA, ma che è stata erroneamente fatturata con l'imposta e sussiste quindi un debito in tale Stato membro in base all'articolo 203 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Nel caso esaminato, alcuni imprenditori austriaci avevano effettuato cessioni transfrontaliere di merci alla società "D" anch'essa austriaca.

Le merci andavano dall'Austria in altri Stati membri. Nei rapporti con i suoi fornitori, tuttavia, la società "D" non utilizzava un numero di

identificazione IVA straniero, bensì il suo numero di identificazione IVA austriaco, Stato da cui partivano i beni.

I fornitori hanno emesso le loro fatture indicando l'IVA austriaca nei confronti della società "D" che la portava in detrazione, ma che l'Ufficio locale negava, in quanto nelle fatture non doveva figurare l'IVA austriaca, essendo cessioni intracomunitarie "esenti" dirette ad altri Paesi membri.

Secondo il Tribunale, la tassazione degli acquisti intracomunitari nello Stato membro di identificazione non è contraria ai principi di neutralità e di proporzionalità.

Ciò anche quando le corrispondenti cessioni intracomunitarie dovevano essere esenti da IVA ma sussiste, a causa della loro soggezione all'imposta, un debito relativo a tali cessioni, in applicazione dell'articolo 203 della Direttiva n. 2006/112/CE secondo il quale l'IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura.

Di conseguenza, in una situazione come quella in esame, in cui lo Stato membro di identificazione corrisponde allo Stato membro di partenza, l'applicazione della norma prevista dall'articolo 203 della direttiva IVA non osta alla tassazione degli acquisti intracomunitari nello stesso Stato membro.

La costituzione del diritto di superficie e contestuale cessione della nuda proprietà genera una plusvalenza immobiliare

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 febbraio 2026, n. 51 ha reso chiarimenti in ordine al trattamento fiscale della costituzione di un diritto di superficie e della contestuale cessione della nuda proprietà su fondi agricoli.

Il caso esaminato riguardava un contribuente, proprietario da oltre cinque anni di terreni non edificabili, intenzionato a cedere il diritto di superficie a una società e la nuda proprietà al proprio figlio nell'ambito di una pianificazione generazionale.

La questione ruota attorno all'applicazione dell'articolo 67 del TUIR. L'Agenzia ha richiamato

la norma di interpretazione autentica introdotta dal DL n. 84/2025, la quale stabilisce una distinzione netta basata sulla permanenza di un diritto reale in capo al disponente: (i) redditi diversi (lett. h): i corrispettivi costituiscono reddito imponibile se il soggetto disponente mantiene un diritto reale sull'immobile; (ii) plusvalenze (lett. b e b-bis): l'operazione si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

Tanto premesso, l'Agenzia ha concluso che, se dalla combinazione degli atti di cessione (superficie e nuda proprietà) non residua alcun diritto reale in capo all'istante — nemmeno nell'eventualità di estinzione del diritto di superficie temporaneo — l'operazione deve essere valutata secondo i criteri delle plusvalenze immobiliari.

Poiché nel caso specifico i terreni agricoli non edificabili sono posseduti da più di cinque anni, la plusvalenza realizzata non è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. b), del TUIR.

Prestazioni dell'osteopata, chiropratico, chinesologo e massoterapista: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 24 febbraio 2026, n. 9, ha chiarito che l'osteopata, il chiropratico e il chinesologo hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica con IVA 22%.

Sono esenti da imposta, invece, le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), tenuto ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 10 del DPR n. 633/1972 dispone che sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

L'Agenzia ha chiarito che la professione di osteopata e quella del chiropratico sono state individuate come professioni sanitarie dalla legge 3/2018, ma la regolarizzazione è ancora in corso di completamento. Per questo motivo, le prestazioni non possono essere esenti da IVA.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

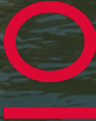
Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di febbraio 2026

**Atti di liberalità e successiva cessione
infraquinquennale: la disciplina antielusiva e la
sua applicazione in presenza di un trust
interposto estero**

Con la risposta ad interpello n. 17/2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso la propria posizione in merito all'ambito applicativo della disciplina antielusiva relativa alle donazioni seguite da cessione di partecipazioni, di cui all'art. 16, c. 1, della l. n. 383/2001.

[→ Leggi di più](#)

**Diritti d'autore e mandato all'incasso: senza
cessione dei diritti patrimoniali la qualificazione
reddituale resta invariata**

Con la risposta ad interpello n. 13/2026, l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema della qualificazione fiscale dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno,

soffermandosi in particolare sugli effetti tributari dei modelli di gestione indiretta dei diritti d'autore in ambito musicale.

[→ Leggi di più](#)

**Stabile organizzazione non residente: la
scissione con scorporo batte il conferimento?**

L'intervento di coordinamento operato dal decreto correttivo IRPEF-IRES 2025 sull'art. 173 TUIR rafforza la lettura della scissione mediante scorporo della stabile organizzazione italiana di un soggetto UE come operazione strutturalmente neutrale e pienamente riorganizzativa. Il nuovo c. 15-ter.2 consente di distinguere in modo più netto la scissione dagli schemi traslativi del conferimento.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di febbraio 2026

La somministrazione di manodopera a titolo oneroso è imponibile ai fini IVA

Con la recente sentenza n. 12/2026, depositata il 7 gennaio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ponendosi nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia Europea ha confermato il principio secondo cui la somministrazione di manodopera, quando avviene a fronte di un corrispettivo, costituisce pur sempre una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, non certo un'operazione "fuori campo".

[→ Leggi di più](#)

Accertamento con adesione: no alla sospensione dei termini di impugnazione se l'avviso è preceduto dall'invito a comparire

La Corte di cassazione ha precisato che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non determina la sospensione del termine

per impugnare l'avviso, laddove quest'ultimo sia stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio abbia avuto concreto svolgimento. È infatti precluso al contribuente un ulteriore spatium deliberandi per valutare la definizione in via amministrativa, essendo già stato reso edotto della possibilità di dedurre in sede procedimentale.

[→ Leggi di più](#)

Applicazione attenuata nel processo tributario del principio di non contestazione

Con la recente sentenza n. 17334 depositata il 26 gennaio 2026 la Corte di cassazione torna ad occuparsi dell'applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Trasporti internazionali: non imponibilità IVA lungo tutta la catena di prestatori

Con la Circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime cerca di fare chiarezza sulla nuova formulazione dell'articolo 9, comma 3 del DPR n. 633/1972 a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 12 del DLgs n. 186/2025, sostenendo la non imponibilità IVA anche per le prestazioni di trasporto internazionale realizzate in tutta la catena di fornitura per beni in esportazione, importazione e transito.

[→ Leggi di più](#)

La riforma del conto economico: IFRS 18 tra comparabilità informativa e derivazione rafforzata

Dopo l'approvazione definitiva da parte dell'EFRAG, IFRS 18: "Presentation and Disclosure in Financial Statements" rappresenta il nuovo principio contabile emanato con l'obiettivo di migliorare la qualità e la comparabilità dell'informativa di bilancio. L'intervento si colloca nel più ampio progetto di revisione della presentazione del bilancio, volto a rispondere all'esigenza, più volte manifestata dagli investitori, di disporre di informazioni maggiormente strutturate e trasparenti, utili ai fini dell'analisi della performance aziendale.

[→ Leggi di più](#)

Collegamento RT e POS: si parte il 5 marzo

Dal 5 marzo 2026 sarà attiva la procedura di collegamento logico tra POS e registratori. È quanto ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate nel corso di un convegno organizzato da ALP sud (associazione liberi Professionisti del Sud Italia) e dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari, chiarendo inoltre che l'adempimento potrà essere inoltre effettuato anche dagli intermediari delegati ai servizi del portale fatture e corrispettivi. Di contro, non è possibile ricorrere alla delega se si utilizza la procedura web semplificata "documento commerciale online".

[→ Leggi di più](#)

Detrazione IVA: il Tribunale UE risolve la "questione" delle fatture a cavallo d'anno

Il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta nel quale viene è stata soddisfatta la condizione sostanziale (esigibilità dell'imposta) anche se la fattura relativa all'operazione con riferimento alla quale tale diritto deve essere esercitato viene ricevuta nel periodo d'imposta successivo, ma prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |